

## **COMUNE DI FONDO**

(Provincia Autonoma di Trento)

### **PARERE DEL REVISORE LEGALI DEI CONTI**

***sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto:***

***“RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2017. D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E  
L.P. 1/2005 E L.P. 27/2010 ART. 24.”***

La sottoscritta dott.ssa Cristina Camanini, iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti della Circonscrizione di Trento e Rovereto ed al Registro dei Revisori Legali, nominata revisore dei conti per il triennio 2017/2019 con Delibera del Consiglio Comunale di data 25.10.2016, nr. 39:

- preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 07 di data 11 aprile 2018, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 2020, il Documento unico di programmazione 2018-2020 e la nota integrativa 2018 – 2020;
- preso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 13 aprile 2018, sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2018-2020;
- vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale pervenuta in data 19.12.2018;
- vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018);”;
- visto il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;
- visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e dal D.lgs 126 del 2014 e ss.mm.;
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 2001 e successive modifiche e integrazioni da ultima delibera consiliare nr. 47 dd. 31.10.2012;

- lo statuto del Comune di Fondo, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 43 dd. 18.11.2004 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 21 aprile 2016;
- visti, ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario dott. Claudio Albanese;

### **Considerato che**

- l'articolo 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che sia il provvedimento che il piano di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.
- nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. Nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dall'articolo 24, comma 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.
- ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
  - a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

oppure sussiste la:

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;
- l'art. 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, da ultimo modificato con la L.P. 19/2016 richiamato alla precedente lettera a) individua invece i presupposti legittimanti il mantenimento di una società, rinviando la norma provinciale all'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
- all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 viene imposto il rispetto del **vincolo di scopo**: "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società."
- il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate (**vincolo di attività**) dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 50 del 2016;
  3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 50 del 2016;
- se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale vincolo di scopo e vincolo di attività si intendono rispettati e sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività;
  - il Comune può mantenere partecipazioni in società allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 c. 3);
  - il Comune può mantenere partecipazioni in società qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 c. 7);
  - è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis,

del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale con affidamento dei servizi avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

- le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**preso atto che**

- il Comune di Fondo alla data del 31.12.2017 detiene direttamente le seguenti partecipazioni:
  1. COOPERATIVA SMERALDO S.c.ar.l. avente per oggetto la gestione di servizi vari e immobili comunali, con una quota di partecipazione del 85,81%;
  1. CONSORZIO DEI COMUNI S.c., avente per oggetto la prestazione di assistenza agli enti locali soci, con una quota di partecipazione del 0,42%;
  2. BIOENERGY ANAUNIA S.p.A. avente per oggetto la fornitura di calore tramite teleriscaldamento, con una quota di partecipazione del 10,01%;
  2. INFORMATICA TRENTINA S.p.A., avente per oggetto la gestione di servizi informatici, con una quota di partecipazione del 0,0128%;
  3. TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A., avente per oggetto la gestione di funzioni ed attività nell'ambito della riscossione e della gestione delle entrate, con una quota di partecipazione del 0,0144%;
  4. TRENTINO TRASPORTI S.p.A., avente per oggetto il servizio di trasporto urbano, con una quota di partecipazione del 0,00126%;
  5. AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON S.c.ar.l., avente per oggetto la promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento, con una quota di partecipazione del 2,21%;

6. ALTIPIANI VAL DI NON S.P.A., avente per oggetto la Gestione di impianti scioviari, con una quota di partecipazione del 7,28%;
7. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE STELLA MONTIS avente per oggetto la gestione di RSA, con una quota di partecipazione del 0,09%;
8. CONSORZIO MONTAGNA ENERGIA S.r.l. in sigla Montener S.r.l. avente per oggetto lo studio e la gestione di iniziative di ricerca in materia di energia e varie, con una quota di partecipazione del 7,09%;

- il Comune di Fondo alla data del 31.12.2017 detiene indirettamente le seguenti partecipazioni:

1. Centro servizi condivisi società consortile a responsabilità limitata;

Si rileva che l'Ente motiva il mantenimento di tutte le summenzionate partecipazioni, con esclusione della partecipazione nel CONSORZIO MONTAGNA ENERGIA S.r.l. in sigla Montener S.r.l., come già rilevato nella relazione relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni di data 16.10.2017.

L'Ente motiva il mantenimento delle partecipazioni suddette in ragione delle seguenti motivazioni:

- a) Legittima detenibilità ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) Numero di dipendenti superiori al numero di amministratori ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005;
- c) Assenza di attività analoghe o similari ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005);
- d) Congruità di fatturato ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005;
- e) Assenza risultati negativi negli ultimi 5 esercizi ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005;
- f) Assenza necessità di ulteriore contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005) e/o impossibilità di imporre misure volte al contenimento degli stessi in quanto non soggetta a direzione e coordinamento dell'Ente;

- g) Assenza necessità di aggregazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 e/o impossibilità di deliberare aggregazioni in quanto non soggetta a direzione e coordinamento dell'Ente;

Si rileva che l'Ente con nota di data 26 ottobre 2017, prot. n. 7869 provvedeva a inoltrare alla società "Consorzio Montagna – Energia S.R.L. formale richiesta di procedura di messa in liquidazione per la cancellazione dal registro delle imprese da effettuare entro il termine del 31.12.2017 e la cancellazione dal registro imprese entro il 2018, come richiesto già nella ricognizione delle partecipazioni al 31.12.2016, in quanto la società è inattiva e non più operativa da anni, la società risulta cancellata dal registro imprese a far data dal 14.06.2018.

Si rileva altresì che con nota di 24 ottobre 2017, prot. n. 7821 l'Ente ha provveduto a richiedere alla Bioenergy Anaunia S.p.A. precise attività di contenimento dei costi degli amministratori, ma ad oggi tale contenimento non si registra.

Si rileva che Trentino trasporti S.p.A. e Informatica Trentina S.p.A sono società soggette ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, in merito si prende atto che con delibera della G. P. di data 8 aprile 2016, n. 542 è stato approvato il "Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016". Nello specifico tale programma ha portato in data 01.08.2018 all'aggregazione di Trentino trasporti S.p.A. con Trentino trasporti Esercizio S.p.A., con la cancellazione dal registro delle imprese per fusione mediante incorporazione della Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. Il programma prevede anche la fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Informatica Trentina S.p.A e la costituzione di Trentino Digitale S.p.A., operativa dal 1° dicembre 2018.

Si specifica che, come evidenziato nella relazione alla revisione straordinaria delle partecipazioni al 31.12.2016, di data 16.10.2017 alcune società non si rispettano le condizioni di cui all'art. 20 co.2. Si richiede pertanto all'Ente quanto già richiesto nel verbale della ricognizione straordinaria di data 16.10.2017, sottolineando quanto già citato ossia che in data 22.04.2016 con deliberazione nr. 15/2016/PRSP la Corte dei Conti sezione di controllo per il Trentino Alto Adige – sezione di Trento, aveva già evidenziato particolari criticità e potenziali rischi per alcune partecipazioni detenute dal Comune invitando l'Ente stesso "ad effettuare una ulteriore ed attenta analisi delle partecipazioni societarie detenute" e "valutare ulteriormente la necessità di mantenere partecipazioni societarie in organismi che hanno registrato perdite negli ultimi esercizio o che svolgono attività non indispensabile al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente. Provvedere alla dismissione delle partecipazioni societarie in organismi che risultano composti da un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti."

Tutto ciò premesso, visto e considerato, con le richieste di cui sopra il Revisore dei Conti, nel rispetto dell'art. 239 comma 1 lettera b) nr. 3 del TUEL, applicabile nell'ordinamento provinciale in forza dell'art. 53 comma 2 L.P. nr. 18 del 09.12.2015 **esprime parere favorevole**, per quanto esposto in premessa, in ordine alla proposta di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare, secondo quanto indicato e così come sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Fondo (TN), 20 dicembre 2018

